

**Oggetto: ricorso al giudice del lavoro/ per assunta condotta antisindacale/ organizzazione UIL/ udienza del 4 giugno 2009 / Giudice del Lavoro di Vallo della Lucania/ esigenze di costituzione in giudizio e difensive / AVVOCATO LENTINI LORENZO / CONFERIMENTO INCARICO per atto di opposizione.**

#### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

E letto l'interposto ricorso al Giudice del lavoro per la data di cui in oggetto da parte di associazione UIL sindacale;

letta l'esposizione in fatto e le considerazioni in diritto ivi contenute;

considerato

che il ricorrente assume che la condotta serbata dal comune di Rofrano nei suoi confronti configuri lesioni di prerogative e posizioni contrattualmente stabilite e disciplinate nel relativo CCNL come modello di relazione sindacale da osservare tra e con le parti;

visto e riscontrato

bensi l'art 6 comma 1 del TU 165/ 2001 riferito dal ricorrente circa la "**previa consultazione**" qual e et come sostanziata poi nei suoi diversi modelli o momenti di **partecipazione sindacale** da successivo art 9, norma di rinvio alla disciplina contrattuale pubblica;

considerata allora la disciplina contrattuale per la quale i momenti di partecipazione sono dati da informativa, concertazione, contrattazione; tanto secondo uno sviluppo graduale per il quale **l'informativa**, di cui ad art 7 del CCNL aprile 1999, cade e copre sicuramente "*gli atti di valenza generale anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane*"; tale è sicuramente sotto uno o tutti e tre i profili che si vogliono considerare un **atto di dotazione e/o di ridotazione organica dell'ente**; un atto macro organizzativo direbbe la giurisprudenza amministrativa per rivendicare a sé la giurisdizione sui relativi provvedimenti;

segue **la concertazione** che cade secondo il successivo qual invocato ed unilateralmente attivato art 8 CCNL, su "**l'andamento dei processi occupazionali**"; che di grazia senza voler giocare o equivocare sulle parole è non tanto un qualcosa di meno, ma sostanzialmente un qualcosa di diverso dalla dotazione organica e dalla relativa autonomia dell'ente di stabilirla; tranne che non si voglia ritenere che l'autonomia di stabilire la dotazione organica che è appunto oggetto di informativa non sia poi anche ambigualmente e anfibologicamente oggetto di concertazione; e sulla ritenuta e qual applicata previsione normativa ci fermiamo umilmente e rispettosamente ai protagonisti del risvolto giudiziario dello stesso;

ma sul merito dei fatti di amministrazione sia consentito dire qualcosa in più nella relazione con controparte ricorrente: ammettiamo pure in tesi giuridica che la dotazione organica debba essere concertata, peraltro nella forma rinforzata delle previa informativa seguita da concertazione, configurando essa un sintetico andamento dei processi occupazionali, ma in tal caso è scorretto attivarla ad un anno e mezzo di distanza quando i processi occupazionali che hanno visto in precedenza otto assunzioni volgono al termine; e quando poi o meglio ancor prima su altri avviati processi occupazionali è stata espressa già concertazione e soddisfazione per l'azione amministrativa; e soprattutto ancora quando la immediatamente precedente ridotazione è stata comunicata e nessuna richiesta è stata fatta;

visto il ricorso riferito ed il pedissequo decreto del giudice invocato che fissa per la successiva data del prossimo **04/ giugno 2009** per la comparizione e/ o trattazione delle parti e della causa; in Vallo della Lucania;

considerato che questa amministrazione ritiene legittimo il proprio operato amministrativo, e che non v'è lesione di diritti soggettivi di sorta o posizioni proprie del sindacato, unitamente e per i motivi che il difensore di questa amministrazione riterrà di voler coltivare e proporre;

ritenuto quindi di voler proporre atto di resistenza in giudizio dinnanzi all'invocato giudice del lavoro; avvalendosi di assistenza tecnica del libero foro;

considerato di voler conferire incarico per il procedimento di controricorso o altro atto che sia di gravame ad avvocato **Lentini Lorenzo** del foro di Salerno con il quale si elegge domicilio in Salerno al Corso Garibaldi n. 103;

per quanto sopra premesso in fatto, considerato in diritto, ritenuto in amministrazione,

acquisiti i prescritti pareri tecnici unitamente a quello sub specie finanziario previsti ex art 49 e 151 tu 267/2007, per le implicazioni economico contrattuali che derivano anche dal presente atto;

ad unanimità di voto dei presenti tutti:

### **DELIBERA**

1. di voler resistere al ricorso di cui in oggetto spiccato da Uil sindacato et chiamato alla prossima udienza **DEL 4 giugno 2009 dinnanzi al GIUDICE DEL LAVORO DI VALLO DELLA LUCANIA.**
2. di individuare per le esigenze di assistenza tecnica all'atto di resistenza e di rappresentanza in giudizio le persone **DI AVV.TO LENTINI LORENZO** del foro di Salerno al quale si conferisce mandato.
3. per l'effetto di delegare il sindaco al conferimento, se ulteriormente necessario, di specifica procura alla lite.
4. successivamente con separata e differente manifestazione di voto, di eguale unanimità di cui sopra si delibera di munire l'atto della forza della immediata esecutività.

